



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 208 LEGISLATURA N. X

delibera
1097

DE/BO/ALI Oggetto: Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5
O NC - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della
cooperazione - Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018

Prot. Segr.
1145

Lunedì 6 agosto 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: "Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 – Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione – Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31, nonché il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare il Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" di cui all'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare la D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018";
- il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavarozzi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'approvazione della L.R. n. 5/2003 rappresenta un passo significativo per le politiche regionali di promozione della cooperazione. In ottemperanza a quanto previsto dalla stessa, questa Posizione di Funzione ha predisposto l'allegato "Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 – Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione".

Per l'anno 2018 le disponibilità finanziarie di bilancio relativamente alla predetta L.R. n. 5/2003 consentono l'attivazione solamente dell'art. 2 "Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi", che prevede un prestito senza interessi a fronte del capitale sociale versato, prestito garantito da corrispondenti rientri in sei rate semestrali per tre anni, i cui relativi criteri e modalità di concessione contributi vengono appunto descritti nell'allegato quadro attuativo.

Con D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018 si era già approvato il Quadro attuativo 2017, tuttavia, a seguito di segnalazione da parte delle centrali cooperative di alcuni errori e inopportunità di azione al riguardo, è emersa la necessità di modificarne alcuni punti e pertanto di revocare la D.G.R. n. 573/2018 in modo da adottare una successiva D.G.R. di approvazione.

Il giorno 26/06/2018 la Consulta Regionale per la Cooperazione si è riunita, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. a) della L.R. n. 5/2003, ed ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di nuovo Quadro attuativo, richiedendo tuttavia di denominarlo a questo punto Quadro attuativo 2018, soprattutto per il fatto di essere finanziato con fondi regionali relativi alla competenza 2018 nonché di inserire, nelle priorità generali, un punteggio a favore delle Cooperative costituite dal 01/01/2014 al 31/12/2016: richieste ambedue accolte.

Si evidenziano pertanto i punti (con relative pagine) della D.G.R. n. 573/2018 che si rende opportuno modificare, evidenziando di conseguenza le relative modifiche proposte.

1. Il punto "Descrizione dell'intervento", a pag. 7, prevedeva la presentazione di garanzia fideiussoria da effettuare, pena la decadenza dal contributo medesimo, entro 120 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di merito: si propone di accorciare il termine predetto a 60 giorni al fine di non allungare ulteriormente l'esigibilità della misura, che andrebbe troppo a collimare con le operazioni di fine anno relative al Bilancio e alla Ragioneria;
2. Il punto "Intensità dell'aiuto concesso", a pag. 8, prevedeva la concessione del contributo in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° gennaio 2016 fino al momento della presentazione della domanda: si propone il 1° gennaio 2017 in luogo della predetta data, siccome l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 5/2003 stabilisce che "Per le cooperative o loro consorzi costituiti dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9, il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento.", pertanto in ambedue casi si deve intendere il 1° gennaio 2017;
3. Il punto "Beneficiari", a pag. 8, prevedeva che per l'anno 2017 possono beneficiare delle particolari priorità o condizioni agevolative previste per le cooperative di nuova costituzione le cooperative costituite dal 29 maggio 2014 (giorno successivo a quello di scadenza del precedente bando) alla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di finanziamento: si

f



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

propone nelle priorità generali, un punteggio a favore delle Cooperative costituite dal 01/01/2014 al 31/12/2016.

Si era inteso considerare, nella D.G.R. n. 573/2018, che, dopo del bando biennale 2013-2014, non ne furono emanati altri fino al presente e pertanto di agevolare le cooperative tenendo conto della data del 29 maggio 2014, corrispondente al giorno successivo della scadenza per la presentazione delle domande, solo ed esclusivamente ai fini di un mero punteggio di priorità. La previsione del 1° gennaio 2016 si basava sul fatto che si trattava del Quadro attuativo 2017 e comunque attinente ad una scelta politica relativa al 2017 e la delibera di presentazione per il parere alla competente Commissione consiliare era stata comunque emanata nel 2017 (D.G.R. n. 1556 del 18/12/2017) ed il parere medesimo corrisponde al n. 93/2017, anche se il materiale rilascio sarebbe poi avvenuto il 1° febbraio 2018 e la Delibera di quadro attuativo sarebbe stata pubblicata in data 7 maggio 2018. Tuttavia, da una analisi più approfondita e dietro segnalazione delle Centrali cooperative, è emerso di dover comunque ottemperare alla previsione del comma 2 dell'Art. 2 della L.R. 5/2003, secondo cui il 1° gennaio si deve intendere quello dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo e quindi, nel presente caso, il 1° gennaio 2017. Si rileva comunque che la data del 1° gennaio 2017 è da considerarsi perentoria solo in merito alla triplicazione del versamento ovvero duplicazione dell'incremento ai fini del contributo, mentre invece, ai fini di un mero punteggio di priorità, nulla vieta di considerare il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016, non essendo stati emanati quadri attuativi e conseguenti bandi né in merito all'annualità 2015 né a quella 2016, a riguardo della presente misura: ciò pertanto a garanzia e a salvaguardia delle cooperative che sarebbero penalizzate a causa della predetta (biennale) inerzia amministrativa in merito;

4. il punto "Requisiti di ammissibilità", a pag. 9, prevedeva che le cooperative costituite a partire dal 29 maggio 2014 sono ammesse a contributo e, possono ottenere la liquidazione del contributo eventualmente spettante, anche in assenza di revisione: si propone la data del 1° gennaio 2017, in quanto la precedente è da considerarsi un mero refuso.

Con D.G.R. n. 922 del 02/07/2018 è stata approvata la delibera di richiesta parere alla Commissione Assembleare competente in base all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 5/2003, la quale, chiamata ad esprimere il medesimo parere in merito al presente atto, si è espressa in data 19/07/2018 con il parere n. 114/2018, il cui dispositivo si riporta integralmente: "(omissis) DELIBERA 1. Di esprimere parere favorevole (omissis)".

Per l'attuazione del presente atto, a seguito della L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020", è prevista la copertura finanziaria di € 445.531,41 sul Cap. n. 2140130003, a carico del bilancio 2018/2020, annualità 2018, con riguardo all'accertamento dei proventi derivati da rientri dei prestiti per la capitalizzazione delle cooperative (Cap. n. 1504030003) registrati a carico dell'esercizio finanziario 2018.

Si rileva che l'accertamento di € 387.196,34 figura come disponibilità già attestata con D.G.R. n. 1556 del 18/12/2017, tuttavia si è nel frattempo aggiunto un ulteriore accertamento (il n. 1198/2018) pari a € 58.335,07, da cui il totale complessivo di € 445.531,41, la cui copertura finanziaria si attesta pertanto con il presente atto, nell'ambito della disponibilità già attestata con D.G.R. n. 922 del 02/07/2018.

L'esigibilità della misura è prevista per il 2018, a seguito della tempistica nella produzione della fidejussione.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 62/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Per tutti i motivi elencati, in conseguenza del parere espresso dalla competente Commissione Assembleare permanente e per le considerazioni svolte si propone l'adozione della seguente deliberazione: "Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 – Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione – Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Roberto Recanatesi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 445.531,41, derivante dall'attuazione del presente atto, intesa come disponibilità sul capitolo n. 2140130003, a carico del bilancio 2018/2020, annualità 2018, correlato al capitolo di entrata n. 1504030003, nell'ambito della disponibilità già attestata con D.G.R. n. 922 del 02/07/2018.

26.07.2018

**IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1**
(Stefania Denaro)

ATTESTAZIONE DELLE ENTRATE

Si attesta che sul capitolo n. 1504030003 del bilancio 2018/2020 annualità 2018 sono stati registrati fino al 14/06/2018 accertamenti per l'importo complessivo di euro 445.531,41.

**IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE
E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**
(Attilio Giorgetti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA COMMERCIO, COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE.

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 62/2014.

IL DIRIGENTE

(Massimo Giulimandi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 62/2014.

IL DIRIGENTE

(Massimo Giulimandi)

La presente deliberazione si compone di n. ¹⁵ pagine, di cui n. ⁸ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale

(Fabio Tavazzani)

P



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Allegato A) alla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione” – Anno 2018.

Premessa

La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

Per le cooperative o loro consorzi costituiti dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento.

Descrizione dell'intervento

Il prestito senza interesse è concesso proporzionalmente al capitale versato o incrementato.

Per capitale sociale versato si intende esclusivamente quello interamente versato dai soci delle cooperative di nuova costituzione, ovvero costituite dal 1° gennaio 2017.

Per capitale sociale incrementato, si intende quello versato in aumento, a partire dall'anno solare precedente a quello nel quale viene presentata la domanda ovvero dal 1° gennaio 2017.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione della convenzione (di cui al modello riportato in fondo al presente Quadro attuativo) ed alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, consortile, rilasciata da banche, assicurazioni ed intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, iscritti all'Albo Unico ex art. 106 del TUB, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, di pari importo, da presentare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di merito da parte della P.F. Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione

Se entro 60 gg le cooperative assegnatarie dei benefici non producono la garanzia fideiussoria, vengono dichiarate decadute con D.D.P.F. Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione e le risorse liberatesi vengono contestualmente impegnate per la cooperativa ubicata nella prima posizione utile in graduatoria.

Durata del finanziamento

La durata dei finanziamenti concessi per l'annualità 2018 è determinata con il presente Quadro Attuativo 2018 ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 5/2003.

Pertanto si prevede che il finanziamento concesso sulla base del presente Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due anni, in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Alla luce del prolungarsi della crisi economica, si autorizza la struttura regionale a concedere, in casi di perdurante difficoltà aziendale e previa motivata e circostanziata richiesta da parte della cooperativa interessata, al massimo n. 3 (tre) sospensioni temporanee dei pagamenti rateali senza modificare il termine



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

finale previsto per la restituzione completa del finanziamento, così come un solo slittamento per massimo 12 mesi, con conseguente adeguamento delle scadenze indicate nella fidejussione già presentata.

Intensità dell'aiuto concesso

Il contributo verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° gennaio 2017 fino al momento della presentazione della domanda.

Per l'annualità 2018 l'importo massimo concedibile è pari ad € 30.000,00.

Al fine di favorire l'abbattimento degli oneri a carico della cooperativa e la stipula delle polizze fidejussorie, la cooperativa, se preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà detrarre dal pagamento relativo all'ultima rata di restituzione del prestito i costi sostenuti (e documentati) per la fidejussione fino ad un importo massimo corrispondente al 5 % del totale del contributo concesso (ad esempio, € 1.500,00 in caso di contributo massimo di € 30.000,00).

Beneficiari

Beneficiari del presente intervento sono le cooperative ed i loro consorzi tra imprese cooperative operanti nella Regione Marche.

Per usufruire di eventuali particolari priorità o condizioni agevolative previste per la categoria, le cooperative sociali debbono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34.

Per l'anno 2018 possono beneficiare di particolari priorità o condizioni agevolative anche le cooperative costituite dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016.

Sono ammesse ai contributi le cooperative, e i consorzi che operino in qualsiasi settore ad eccezione di quelli indicati all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")¹.

¹ - Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 379/8 del 28.12.06. Il testo dell'art. 1 è il seguente.

Articolo 1**Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al contributo le cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

essere iscritte all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;

1. essere iscritte all'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34 qualora le cooperative intendessero usufruire delle particolari condizioni previste per le cooperative sociali;
2. avere sede operativa nel territorio regionale;
3. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL;
4. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
5. non avere in essere contenziosi con la Regione Marche relativi ad altri contributi concessi dall'amministrazione regionale;
6. applicare nei confronti dei loro lavoratori dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art.7 del D.L. n. 248/07;
7. non essere "impresa in difficoltà" ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/2008²
8. essere in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi ed essere state controllate nel biennio/anno di revisione di riferimento (annualità 2017 per le cooperative soggette a vigilanza annuale, annualità 2015/2016 per le cooperative soggette a revisione biennale). Le cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2017 sono ammesse a contributo e, possono ottenere la liquidazione del contributo eventualmente spettante, anche in assenza di revisione. Tutte le altre cooperative prive di revisione, dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6/3 del D. Lgs. n. 220/2002 e la relativa richiesta di cui all'art. 2, comma 5/3, del medesimo decreto per l'annualità di riferimento. La mancata effettuazione della revisione da parte degli organismi preposti, in presenza della documentazione sopra riportata, non determina esclusione dai benefici previsti dal presente quadro attuativo. Costituisce motivo di esclusione dall'ammissione ai benefici previsti la mancata presentazione della documentazione sopra riportata e della richiesta di revisione agli organi preposti. Resta fermo l'obbligo per tali soggetti di comunicare all'Amministrazione Regionale, anche successivamente, l'avvenuta revisione e gli esiti della stessa entro 90 giorni dal rilascio del relativo attestato;
9. Avere una situazione patrimoniale con Patrimonio netto positivo; nel caso lo stesso si sia chiuso con una situazione di PN negativo, dovrà essere allegata l'avvenuta delibera dell'organo competente di ricapitalizzazione e comunque la prova dell'impegno da parte dei soci a sottoscrivere e quindi versare il capitale prima della liquidazione del contributo, tale che il PN risulti poi positivo.

² l'art. 1 par. 7 del reg. 800/08 stabilisce: "per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfi le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale, sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.....".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

10. essere ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006;

11. di non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel periodo subito antecedente la data di presentazione della domanda.

I requisiti di ammissibilità sopracitati, nonché le ulteriori prescrizioni e condizioni eventualmente previste dai singoli bandi per la concessione dei contributi a sostegno delle cooperative, salvo le deroghe sopra previste devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti e rispettati per almeno tre anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione del contributo, pena l'esclusione della domanda o la revoca del contributo.

Criteria per la predisposizione della graduatoria e priorità

Per l'annualità 2018, ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 2 viene predisposta apposita graduatoria assegnando dei punteggi in relazione ai seguenti aspetti e condizioni di priorità, sia generali che aggiuntive:

PRIORITA' GENERALI

(elencate in ordine decrescente fino al n. 8 secondo l'entità dei punteggi che saranno attribuiti a mezzo bando successivo)

1. cooperative costituite in maggioranza da giovani fino a 34 anni ("bonus lavoro giovani 2018" di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
2. non aver usufruito del prestito nei due bandi precedenti;
3. cooperative di nuova costituzione, i cui soci lavoratori siano, per oltre il 50%, provenienti da una procedura di mobilità, di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
4. cooperative a mutualità prevalente;
5. cooperative costituite in maggioranza da donne;
6. cooperative di nuova costituzione (non cumulabile con il precedente punto 3);
7. cooperative sociali di tipo B);
8. cooperative costituite dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
9. assunzioni di lavoratori svantaggiati, di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione) ed assunzioni di lavoratori disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
10. assunzione di lavoratori provenienti da una procedura di mobilità, di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
11. incrementi occupazionali in cooperative già esistenti o presenza di occupati in cooperative di nuova costituzione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

PRIORITA' AGGIUNTIVE

1. entità dell'incremento di capitale in cooperative già esistenti o del versamento in cooperative di nuova costituzione;
2. capitale pro capite versato/incrementato dal 1° gennaio 2017 al momento della presentazione della domanda
3. limitatamente alle cooperative già esistenti, una priorità che attribuisca un punteggio inversamente proporzionale all'entità del capitale sociale

Revoca o decadenza

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi:

1. qualora l'impresa si trovi in condizioni di difficoltà come definite dall'art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/2003;
2. qualora la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima o dopo la liquidazione del contributo;
3. qualora venga meno la natura cooperativa della società;
4. qualora non siano applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2003 e al precedente punto "Requisiti di ammissibilità";
5. rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
6. qualora le cooperative, entrate in graduatoria, non presentino la fideiussione e non firmino la convenzione di cui al precedente punto "Descrizione dell'intervento" entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria;
7. qualora la predetta fideiussione, anche nel periodo precedente alla restituzione del prestito, causa la liquidazione o fallimento del fideiussore o per cause tali che non debba ritenersi più idonea a garantire la Regione. La decadenza non viene pronunciata nel caso che la cooperativa provveda alla presentazione di una nuova fideiussione.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 disponendo la revoca dei benefici.

La revoca comporta la restituzione dei benefici concessi, maggiorata degli interessi legali.

Ripartizione delle risorse finanziarie

Per l'attuazione del presente atto, a seguito della L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020", è prevista la copertura finanziaria di € 445.531,41 sul Cap. n. 2140130003, a carico del bilancio 2018/2020, annualità 2018, con riguardo all'accertamento dei proventi derivati da rientri dei prestiti per la capitalizzazione delle cooperative (Cap. n. 1504030003) registrati a carico dell'esercizio finanziario 2018.

³l'art. 1 par. 7 del reg. 800/2008 stabilisce: " per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfi le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale, sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.....".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Si rileva che l'accertamento di € 387.196,34 figura come disponibilità già attestata con D.G.R. n. 1556 del 18/12/2017, tuttavia si è nel frattempo aggiunto un ulteriore accertamento (il n. 1198/2018) pari a € 58.335,07, da cui il totale complessivo di € 445.531,41, la cui copertura finanziaria si attesta pertanto con il presente atto, nell'ambito della disponibilità già attestata con D.G.R. n. 922 del 02/07/2018. L'esigibilità della misura è prevista per il 2018, a seguito della tempistica nella produzione della fidejussione.

SCHEMA DI CONVENZIONE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

Posizione di funzione

Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione

CONVENZIONE

L'Anno 201_ nel mese di.....il giorno.....ad Ancona,

TRA

la Regione Marche, CF 80008630420 e PI 00481070423, con sede ad Ancona, via Tiziano n° 44, nella persona del Dirigente della P.F. Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione _____, funzionario delegato alla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. n° 20/2001 nato a _____ il _____ domiciliato, per la carica, presso la sede della Giunta Regionale e la Cooperativa _____ Partita I.V.A _____ nella persona del suo legale rappresentante sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica a _____,

PER

l'erogazione del prestito, senza interessi, di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2003 e relativo quadro attuativo per l'anno 2018

PREMESSO

- che il Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione con D.D.P.F. n. _____ ha approvato la graduatoria delle cooperative (e loro consorzi) ammissibili a fruire di detto prestito;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- che in detta graduatoria è compresa la Cooperativa (o Consorzio) _____ Partita I.V.A _____ con sede in _____
- che i rapporti tra la Regione e la Cooperativa (o Consorzio) vengono disciplinati dalla presente convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° _____ del _____ di approvazione del Quadro attuativo per l'anno 2018;
- che, per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, viene fatto espresso riferimento alla L.R. n. 5/2003 e relative norme di attuazione previste nel quadro attuativo della stessa legge, atti che si intendono qui recepiti anche se non materialmente allegati;

SI CONVIENE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione che viene stipulata in esecuzione alla D.G.R. n° _____ del _____.

Art. 2

La Regione Marche eroga, alle condizioni di cui agli articoli successivi, alla Cooperativa (o Consorzio) _____ Partita I.V.A _____ con sede in _____, d'ora in poi denominata per brevità Cooperativa (o Consorzio), il prestito previsto dall'art. 2 della L.R. n. 5/2003 (secondo le modalità indicate dalla legge, nel Quadro attuativo di cui alla D.G.R. n° _____ del _____ e nel conseguente Bando di cui al D.D.P.F. n. _____ del _____) pari a €. _____ (cifre e lettere).

Art. 3

La Cooperativa (o Consorzio) si obbliga a restituire il prestito di cui al precedente art. 1 a partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, in sei rate semestrali di uguale importo con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, così come di seguito evidenziato:

- 1° rata €. _____ scadenza
- 2° rata €. _____ scadenza
- 3° rata €. _____ scadenza
- 4° rata €. _____ scadenza
- 5° rata €. _____ scadenza
- 6° rata €. _____ scadenza

Handwritten mark resembling a stylized 'M' or 'N'.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

I versamenti saranno effettuati sul c/c intestato alla Regione Marche Giunta Regionale, via Tiziano 44 -60125 Ancona – IBAN: IT93 S 03111 02600 000000003740

Art. 4

L'erogazione del prestito senza interessi avviene in un'unica soluzione ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, di importo pari al prestito, bancaria, assicurativa, consortile - rilasciata da banche, assicurazioni ed intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, iscritti all'Albo Unico ex art. 106 del TUB, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, di pari importo, con beneficiario la Regione Marche, ai sensi della Legge 10/06/1982, n. 348.

La garanzia di cui al punto precedente deve prevedere espressamente:

- a) l'efficacia della stessa fino alla dichiarazione di assenso della Regione Marche al suo totale svincolo;
- b) la coobbligazione al versamento, a semplice richiesta della Regione Marche, entro 30 giorni dalla richiesta medesima, delle rate di cui al precedente art. 3 o dell'intero prestito nei casi di decadenza previsti alla voce "revoca e decadenza" della D.G.R. n° _____ del _____ (Quadro attuativo) nonché al punto 11. del D.D.P.F. n. _____ del _____ (Bando);
- c) la rinuncia alla preventiva escussione della Cooperativa (o Consorzio), ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- d) la rinuncia ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957, comma 1, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento del premio da parte della Cooperativa (o Consorzio) al fideiussore non può in nessun caso essere opposto alla Regione Marche.

La Regione Marche rivolgerà al fideiussore la richiesta del pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dal termine di scadenza dei singoli versamenti. Nel caso la Cooperativa (o Consorzio) presenti alla Regione Marche istanza motivata di sospensione temporanea del pagamento la stessa sarà comunicata al fideiussore il quale sarà successivamente informato dell'esito della stessa. La concessione di sospensioni temporanee, non potrà in ogni caso modificare il termine finale previsto per la restituzione completa del finanziamento fissata per il giorno.....

Art. 5

La Regione Marche, a seguito del pagamento delle rate di cui al precedente articolo 3, concederà lo svincolo parziale per la somma di volta in volta restituita.

Art. 6

Per il periodo decorrente dalla scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti art. 2 e 3 e fino alla data di versamento delle somme dovute nel conto corrente di cui al precedente art. 3, sono dovuti gli interessi legali a carico della Cooperativa (o Consorzio), salvo i casi di sospensione temporanea autorizzati dalla Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Art. 7

La Cooperativa (o Consorzio) assume, inoltre, ai sensi della voce "revoca e decadenza" della D.G.R. n° _____ del _____ (Quadro attuativo) nonché del punto 11. del D.D.P.F. n. _____ del _____ (Bando) l'obbligo di restituire l'intero prestito entro i quindici giorni successivi alla notifica della decadenza dai benefici di legge qualora si verifichi una o più d'una delle situazioni previste al sopra citato punto.

Art. 8

Eventuali modifiche statutarie della Cooperativa (o Consorzio) dovranno essere comunicate alla Regione, onde apportare le correzioni alla Convenzione.

Art. 9

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Art. 10

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

Regione Marche
Il Dirigente della
Posizione di Funzione
Programmazione integrata
commercio, cooperazione e
internazionalizzazione

Il Legale rappresentante
della Cooperativa (o Consorzio)
